CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PROCACCI

Istituzione dell'albo professionale dei cinesiterapisti

Presentata il 27 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ultimamente si sta parlando con insistenza di nuovi sistemi sanitari che prevedono una più specifica differenziazione delle categorie professionali.

In quest'ottica non si può non tener presente la figura del cinesiterapista e la proposta di legge che andiamo ad illustrare tende a definire le competenze in campo riabilitativo e ad istituire l'Albo professionale dei cinesiterapisti italiani.

Mentre in Italia si tarda colposamente a prendere atto della presenza di questi operatori, in Europa tale figura professionale è già largamente introdotta nel sistema sanitario ed in quello della medicina preventiva scolastica ed inoltre tale ordine ha avuto un prestigioso riconoscimento dall'organismo internazionale più autorevole e qualificato del settore: l'*International Council for Health Phisical Education and Recreation*, organismo fondato a Roma nel 1958 con sede attuale a Reston (Virginia - U.S.A.).

Ma che cos'è la *cinesiologia ?*

È questa una materia che del movimento umano fa oggetto di studi e ricerche che, in seguito, verranno finalizzate a seconda delle scelte operative. È una materia che studia il movimento, considerato soprattutto nei suoi aspetti meccanici. Solo negli ultimi decenni la grande massa di dati raccolti a proposito del movimento dall'anatomia, dalla fisiologia, dalla psicologia, dalla meccanica, dallo studio delle modificazioni indotte da condizioni patolo-

giche è stata ordinata in questa disciplina che si rivela di sempre maggiore utilità nei settori più disparati, dall'ergonomia alla riabilitazione medica. In poche parole la cinesiterapia è la terapia per mezzo del movimento.

In questa larga accezione se ne riassumono molti altri quali: ginnastica medica, ginnastica correttiva, rieducazione motoria.

Scopo della cinesiterapia è introdurre negli apparati del corpo umano modificazioni atte a correggere ed eventualmente annullare le alterazioni indotte da eventi morbosi. Le alterazioni più frequenti sono naturalmente lesioni dirette o indirette dell'apparato locomotore (prevenzione e trattamento di alterazioni della mobilità articolare, della forza muscolare, del controllo nervoso della mobilità).

Si tratta perciò di un gran numero di malattie neurologiche, ortopediche, traumatologiche, reumatologiche, psichiatriche che possono trarre vantaggio dall'applicazione delle tecniche cinesiterapiche.

Proprio per questo importante impegno scientifico, culturale e sociale del resto già ampiamente dimostrato dalle attività svolte che si chiedono corsi di studio che creino professionisti preparati, che possano operare in strutture del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito libero-professionale (funzione quest'ultima prevista dalle leggi dello Stato, ma sempre osteggiata e disattesa) in quei settori prima menzionati con libertà di utilizzare tutti i mezzi, scientificamente validi, atti a soddisfare le esigenze dei soggetti e dei loro interventi sotto controllo medico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione della cinesiterapia e della professione di cinesiterapista).

1. La cinesiterapia è intesa come terapia del movimento, ed ha lo scopo di prevenire, mantenere o ristabilire i meccanismi delle funzioni motorie e comportamentali dell'individuo in relazione con il suo ambiente.

2. Il cinesiterapista è il professionista abilitato all'esercizio della terapia cinesica nell'ambito della prevenzione, dell'educazione e della riabilitazione dell'individuo.

ART. 2.

(Competenze del cinesiterapista).

1. Coloro che ricoprono la funzione di cinesiterapista sono abilitati a compiere su prescrizione medica e sulla base di ricerche, consulenze ed aggiornamenti nell'ambito delle competenze specifiche, i seguenti atti professionali:

a) definizione delle carenze motorie e comportamentali dell'individuo;

b) intervento terapeutico attraverso appropriate tecniche fisioterapiche e strumentali per soggetti affetti da alterazioni non strutturate del sistema locomotore e bisognosi di:

1) rieducazione post-traumatica;

2) rieducazione post-paralisi;

3) rieducazione post-operatoria;

4) rieducazione post-ortesi.

ART. 3.

(Formazione).

1. La formazione del cinesiterapista è effettuata da università statali, libere e popolari riconosciute, nonché da enti pubblici e privati riconosciuti, operanti in ambito socio-sanitario.

2. I contenuti della formazione, per la quale è imprescindibile, oltre all'aspetto teorico, un tirocinio costituito da un ampio e profondo lavoro di formazione personale e di formazione pratica, sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti pubblici e privati di cui al comma 1, per istituire scuole o corsi di formazione per cinesiterapisti, devono richiedere apposita autorizzazione presentando nelle competenti sedi regionali una domanda corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario e dalla documentazione dalla quale emerga la disponibilità di mezzi tecnici e didattici idonei all'effettuazione dei corsi, nonché del personale necessario al raggiungimento dei fini della scuola.

4. Possono chiedere l'autorizzazione enti, associazioni e istituti privati aventi i seguenti requisiti:

a) enti ed associazioni costituiti ai sensi degli articoli 12 e 36 del codice civile che esplicano attività didattiche in ambito socio-sanitario;

b) enti, associazioni ed istituti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

5. Il riconoscimento delle scuole e dei corsi per cinesiterapisti, nonché l'approvazione del relativo ordinamento, avviene mediante decreto del presidente della giunta regionale, la quale esercita la vigilanza in conformità delle leggi regionali in materia. Enti, associazioni ed istituti, che intendono chiedere l'autorizzazione, avendo i requisiti indicati al comma 4, devono presentare domanda secondo le di-

sposizioni regionali in materia, documentando l'eventuale attività formativa pregressa.

ART. 4.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di cinesiterapista è necessario essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 6, al quale si accede dopo aver conseguito il titolo di cinesiterapista al termine di uno dei corsi previsti dall'articolo 3.

ART. 5.

(Ordine dei cinesiterapisti).

1. È istituito l'ordine dei cinesiterapisti.

2. All'ordine appartengono i cinesiterapisti iscritti nell'albo. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate dall'ordine ai sensi della presente legge.

3. L'ordine dei cinesiterapisti è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 6.

(Istituzione).

1. È istituito presso il consiglio nazionale dell'ordine l'albo dei cinesiterapisti.

ART. 7.

(Iscrizione all'albo).

1. L'albo dei cinesiterapisti è strutturato a livello nazionale.

2. Per essere iscritti all'albo occorre:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso degli attestati di formazione prescritti.

3. Per l'iscrizione all'albo l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al consiglio nazionale dell'albo, corredata dai documenti richiesti.

4. Il consiglio dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un apposito verbale.

5. L'albo è redatto in ordine cronologico secondo le deliberazioni delle iscrizioni e, per ciascun iscritto, precisa: cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero d'ordine di iscrizione.

ART. 8.

(Cancellazione dall'albo).

1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6 è obbligatoria nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'iscritto;

b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) mancanza di anche uno solo dei requisiti d'iscrizione di cui all'articolo 7.

ART. 9.

(Regolamento dell'albo).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'albo e sono altresì disciplinati l'istituzione della sede dell'ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.

ART. 10.

(Formazione dell'albo ed elezione per gli organi dell'ordine).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia nomina

un'apposita commissione che procede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 11. I commissari sono scelti tramite sorteggio da un elenco di nominativi forniti dalle associazioni nazionali di categoria, e da istituti camerali rappresentativi di albi autoregolamentati. Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'albo.

2. Il commissario preposto alla formazione dell'albo entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 11, indice l'elezione per il consiglio e per gli altri organi dell'ordine, attenendosi ai criteri di cui alla presente legge.

ART. 11.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge, è consentita su domanda, da presentare entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 10, a:

a) coloro che hanno conseguito il titolo di cinesiterapista al termine di un corso triennale giuridicamente riconosciuto;

b) coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in cinesiterapia al termine di un corso annuale o biennale giuridicamente riconosciuto;

c) coloro che hanno frequentato un corso triennale di cinesiterapia istituito presso enti od associazioni private riconosciute e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che documentino, tramite l'attestazione della scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma, che deve comprendere la formazione personale, teorica ed il tirocinio, il superamento dell'esame finale, nonché lo svolgimento per almeno due anni delle attività di cui all'articolo 2.

2. Le associazioni di categoria e gli istituti camerali rappresentativi di albi professionali autoregolamentati, possono promuovere in accordo con istituti universitari, scientifici o con agenzie formative ritenute idonee, corsi di aggiornamento e di perfezionamento che costituiscono titolo di ammissione all'albo di cui all'articolo 6.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2988
Lire 500